

STUDENTI. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. 5 - sentenza n. 2536 del 4 luglio 2025

LEGITTIMITA' PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO – *SOCIAL NETWORK* - CHAT DI GRUPPO - MESSAGGI LESIVI DELLA DIGNITA' DI UNA COLLEGA DI CORSO

Lo studente che, in una chat di gruppo intercorrente con alcuni colleghi, proceda all'invio di messaggi denigratori e, addirittura, sessisti verso una compagna di corso è passibile di sanzione disciplinare, dacché un comportamento siffatto lede tanto la reputazione dell'Ateneo quanto l'integrità e la dignità della ragazza dileggiata.

Appare, dunque, corretta la decisione, assunta dagli Organi competenti dell'Università, di posticipare il conseguimento del master da parte dei responsabili.

T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. 5 - ordinanza cautelare n. 573 del 7 giugno 2024

LEGITTIMITA' PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO – UTILIZZO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DURANTE ESAMI

È più che legittimo il provvedimento sanzionatorio della sospensione dagli esami di profitto per una sessione irrogato nei confronti di uno studente che, nel corso di una verifica scritta, si avvale indebitamente di strumentazione tecnologica che consenta la memorizzazione di dati (nel caso di specie, uno *smartphone*): una condotta del genere è, invero, lesiva della dignità e dell'onore, come recita il R.D. n. 1071/1935, tuttora vigente.

T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. 3-ter - sentenza n. 21472 del 29 novembre 2024

APPROPRIAZIONE CARRIERA - *CURRICULUM STUDIORUM* - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - *DIES A QUO*

Lo studente (iscrittosi anni addietro alla facoltà di fisica, ma senza sostenere alcun esame di profitto) che, approfittando di un errore del sistema informatico, s'attribuisce un numero di matricola assegnato ad altra persona, riuscendo a farsi ricostruire una carriera pregressa in realtà mai intrapresa - versando, peraltro, regolarmente le tasse - ed a conseguire il titolo conclusivo (condotta che, peraltro, assume rilevanza anche in ambito penale), non può invocare, a sostegno delle proprie

doglianze avverso il provvedimento disciplinare irrogatogli, l'intervenuto decorso del termine di trenta giorni dal *dies a quo* identificando quest'ultimo nella data di proposizione della denuncia-querela in sede penale da parte dell'Ateneo: il Collegio giudicante ha puntualizzato, a tal proposito, che la data suddetta va individuata, *a contrario*, in quella in cui la Magistratura requirente esercita l'azione penale.

T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. 5 - sentenza n. 2986 del 31 ottobre 2024

CONDOTTE EXTRACCADEMICHE - RILEVANZA DISCIPLINARE - STUDENTE VIOLENTO

Ai fini disciplinari assume rilevanza anche il comportamento tenuto fuori dai locali dell'Ateneo: risulta, quindi, infondato il motivo di ricorso, addotto da uno studente a sostegno della propria tesi difensiva, secondo cui la condotta prevaricatrice e violenta tenuta nei confronti di una compagna lontano da aule e biblioteche non possa dar luogo a provvedimenti della suddetta natura.